

*Breviaria Iuris*  
fondati da  
G. Cian e A. Trabucchi

---

COSTATO

PELLIZZER

commentario breve  
al  
**CODICE  
DELL'AMBIENTE**

(D. legis. 3 aprile 2006, n. 152)

Seconda edizione

CEDAM

## BREVIARIA IURIS

fondati da

GIORGIO CIAN e ALBERTO TRABUCCHI

[e continuati da GIORGIO CIAN]

- 1 - G. CIAN - A. TRABUCCHI - *Commentario breve al codice civile*<sup>10</sup>
  - *Commentario breve al codice civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2011*
- 2 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve alla legge fallimentare*<sup>5</sup>
- 3 - F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO - *Commentario breve al codice di procedura civile*<sup>7</sup>
  - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale*<sup>8</sup>
  - *Commentario breve al codice di procedura civile - Complemento giurisprudenziale. Edizione per prove concorsuali ed esami 2011*
- 4 - A. CRESPI - G. FORTI - G. ZUCCALÀ - *Commentario breve al codice penale*<sup>5</sup>
  - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale*<sup>12</sup> (con CD contenente il testo completo delle più recenti sentenze richiamate)
  - *Commentario breve al codice penale - Complemento giurisprudenziale. 12ª edizione per prove concorsuali ed esami*
- 5 - P. MARCHETTI - L.C. UBERTAZZI - *Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza*<sup>5</sup>
- 6 - G. CONSO - V. GREVI - *Commentario breve al codice di procedura penale*
  - *Commentario breve al codice di procedura penale - Complemento giurisprudenziale*<sup>7</sup>
- 7 - S. BARTOLE - R. BIN - *Commentario breve alla Costituzione*<sup>2</sup>
- 8 - L. SALAMONE - P. SPADA - *Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento*<sup>4</sup>
- 9 - G. CONSO - V. GREVI - *Prolegomeni a un commentario breve al nuovo codice di procedura penale (opera esaurita)*
- 10 - A. ROMANO - R. VILLATA - *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*<sup>3</sup>
- 11 - G. ALPA - P. ZATTI - *Commentario breve al codice civile. Leggi complementari (3 tomi) - Tomo I*<sup>4</sup> Tomo II<sup>4</sup> Tomo III<sup>4</sup>
- 12 - M. GRANDI - G. PERA - *Commentario breve alle leggi sul lavoro*<sup>4</sup>
- 13 - F. POCAR - *Commentario breve ai Trattati della Comunità e dell'Unione europea*
- 14 - F.C. PALAZZO - C.E. PALIERO - *Commentario breve alle leggi penali complementari*<sup>2</sup>
- 15 - C. CONSOLO - C. GLENDI - *Commentario breve alle leggi del processo tributario*<sup>2</sup>
- 16 - R. CAVALLO PERIN - A. ROMANO - *Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali*
- 17 - L. COSTATO - F. PELLIZZER - *Commentario breve al codice dell'ambiente*<sup>2</sup>
- 18 - A. MAFFEI ALBERTI - *Commentario breve al diritto delle società*<sup>2</sup>
- 19 - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto della famiglia*<sup>2</sup>
- 20 - A. CARULLO - G. IUDICA - *Commentario breve alla legislazione sugli appalti pubblici e privati*<sup>2</sup>
- 21 - G. VOLPE PUTZOLU - *Commentario breve al diritto delle assicurazioni*
- 22 - G. DE CRISTOFARO - A. ZACCARIA - *Commentario breve al diritto dei consumatori*
- 23 - G. FALSITTA - A. FANTOZZI - G. MARONGIU - F. MOSCHETTI - *Commentario breve alle leggi tributarie*
  - *Tomo I: Diritto costituzionale tributario e Statuto del contribuente*, a cura di G. Falsitta
  - *Tomo II: Accertamento e sanzioni*, a cura di F. Moschetti
  - *Tomo III: Testo unico delle imposte sui redditi e leggi complementari*, a cura di A. Fantozzi
  - *Tomo IV: Imposta sul valore aggiunto e imposte sui trasferimenti*, a cura di G. Marongiu
  - *Tomo V: Tributi locali*, a cura di G. Marongiu (in corso di pubblicazione)
- 24 - M.V. BENEDETTI - C. CONSOLO - L.G. RADICATI DI BROZOLO - *Commentario breve al diritto dell'arbitrato nazionale ed internazionale*
- 25 - G. CIAN - *Codice civile e leggi collegate. Commento giurisprudenziale sistematico*
- 26 - R. FERRARA - G.F. FERRARI - *Commentario breve alle leggi in materia di urbanistica ed edilizia*
- 27 - S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY - *Commentario breve alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*

LUIGI COSTATO  
Emerito dell'Univ. di Ferrara

FRANCO PELLIZZER  
Ordinario dell'Univ. di Ferrara

# COMMENTARIO BREVE AL CODICE DELL'AMBIENTE

(D. legisl. 3 aprile 2006, n. 152)

Con la collaborazione di:

CHIARA AGOSTINI  
FERDINANDO ALBISINNI  
PRISCILLA ALTILI  
ALESSANDRA ANGIULI  
VINCENTO ARDITO  
ENRICO BARBARESCO  
MATTEO BENOZZO  
COSTANZA BERNASCONI  
STEFANO BIANCHINI  
GIORGIO BISCONTINI  
SILVIA BOLOGNINI  
PAOLO BORGHI  
MARCO BORRACCETTI  
LUISA BRAGATO  
FRANCESCO BRUNO  
CESARE BUGIANI  
ELISABETTA BURANELLO  
IRENE CANFORA  
SONIA CARMIGNANI

MARCO CARUSO  
FRANCESCO CORLETO  
LAURA COSTANTINO  
MARIARITA D'ADDEZIO  
STEFANIA FLORIAN  
MARIANNA GIUFFRIDA  
MARCO GREGGI  
VINCENTO IODICE  
PAMELA LATTANZI  
GIACINTO LOMBARDI  
CLELIA LOSAVIO  
NICOLA LUCIFERO  
GIOIA MACCIONI  
GIUSEPPE MAFFEIS  
MARCO MAGRI  
CESARE MAINARDIS  
SILVIA MANSERVISI  
RACHELE MARSEGLIA  
ANDREA MARTELLI  
STEFANO MASINI

SIMONE MATTEOLI  
FILIPPO MERCHIORI  
LORENZO MINGANTI  
FRANCESCO MONALDI  
STEFANO PIVA  
EMILIANO PORRI  
MARIA PIA RAGIONIERI  
SEBASTIANO RIZZIOLI  
PIER MARCO ROSA SALVA  
LUIGI RUSSO  
ROBERTO SAIJA  
ANTONIO SCIAUDONE  
ELEONORA SIRSI  
GIULIANA STRAMBI  
EMILIA STRAZIUSO  
ALESSANDRA TOMMASINI  
ILARIA TRAPÈ  
ALESSANDRO VENTURI  
DOMENICO VITI  
SARA ZARAMELLA

2ª edizione



CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI

2012

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Copyright 2012 Wolters Kluwer Italia Srl

ISBN 978-88-13-31516-0

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi.

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale – cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale – e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell'Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: [www.clearedi.org](http://www.clearedi.org).

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.*

Stampato in Italia - Printed in Italy

Centrofotocomposizione Dorigo - Padova  
Stampato da L.E.G.O. S.p.A., Lavis (TN)

## AUTORI DELL'OPERA

DIRETTORI

LUIGI COSTATO FRANCO PELLIZZER

COLLABORATORI

### Parte Prima (artt. 1-3)

Artt. 1-3: Sebastiano Rizzoli

Art. 3-bis: Cesare Mainardis

Artt. 3-ter-3-quater: Sebastiano Rizzoli

Art. 3-quinquies: Cesare Mainardis

Art. 3-sexies: Pier Marco Rosa Salva

### Parte Seconda (artt. 4-52)

Art. 4: Giacinto Lombardi

Art. 5: Marco Borraccetti

Art. 6: Franco Pellizzer - Elisabetta Buranello

Art. 7: Cesare Mainardis

Artt. 8-14: Lorenzo Minganti

Artt. 15-18: Elisabetta Buranello

Art. 19: Enrico Barbaresco

Art. 20: Stefano Bianchini

Artt. 21-23: Enrico Barbaresco

Art. 24: Sara Zaramella

Artt. 25-26: Enrico Barbaresco

Art. 27: Sara Zaramella

Artt. 28-29: Stefano Bianchini

Art. 29-bis: Marco Caruso

Artt. 29-ter-29-sexies: Filippo Merchiori

Artt. 29-septies-29-nonies: Marco Caruso

Art. 29-decies: Stefania Florian - Marco Caruso

Art. 29-undecies: Stefania Florian

Artt. 29-duodecies-29-terdecies: Filippo Merchiori

Artt. 29-quattuordecies-31: Stefania Florian

Artt. 32-36: Sara Zaramella

### Parte Terza (artt. 53-176)

Artt. 53-54: Luigi Russo

Artt. 55-56: Paolo Borghi

Artt. 57-63: Giuliana Strambi

Art. 64: Chiara Agostini

Artt. 65-72: Silvia Manservisi

Artt. 73-74: Gioia Maccioni

Art. 75: Luisa Bragato

Artt. 76-78: Chiara Agostini

Artt. 78-bis-78-quinquies: Cesare Bugiani

Artt. 78-sexies-78-octies: Nicola Lucifero

Art. 79: Chiara Agostini

Artt. 80-83: Sonia Carmignani

Artt. 84-90: Nicola Lucifero

Artt. 91-94: Antonio Sciaudone

Artt. 95-99: Chiara Agostini

Artt. 100-108: Francesco Bruno

Artt. 109-110: Cesare Bugiani

Artt. 111-112: Priscilla Altilli

Artt. 113-114: Clelia Losavio

Art. 115: Cesare Bugiani

Art. 116: Clelia Losavio

Art. 117: Eleonora Sirsi

Artt. 118-123: Maria Pia Ragionieri

Artt. 124-127: Emiliano Porri

Artt. 128-132: Simone Matteoli

Artt. 133-136: Andrea Martelli

Art. 137: Costanza Bernasconi

Art. 138: Andrea Martelli

Artt. 139-140: Costanza Bernasconi

Artt. 141-142: Ilaria Trapè

Artt. 143-144: Simone Matteoli

Artt. 145-146: Pamela Lattanzi

Artt. 147-148: Alessandro Venturi

Artt. 149-150: Giorgio Biscontini

Artt. 151-158: Alessandro Venturi

Artt. 159-160: Mariarita D'Addezio

Artt. 161-165: Silvia Bolognini

Artt. 166-169: Antonio Sciaudone

Art. 170: Marianna Giuffrida

Artt. 171-172: Alessandra Tommasini

Art. 173: Marianna Giuffrida

Art. 174: Roberto Saija

Art. 175: Roberto Saija - Alessandra Tommasini

Art. 176: Roberto Saija

Artt. 177-266

Parte Quarta (artt. 177-266)

Artt. 177-180-bis: Rachele Marseglia

Artt. 181-184: Vincenzo Ardito

Art. 184-bis: Marco Magri

Artt. 184-ter-188-ter: Vincenzo Ardito

Artt. 189-192: Rachele Marseglia

il concetto di demanio, ha rilevato che «la nozione di demanio, pur consolidata nell'uso, non presenta validità scientifica in quanto non indica gruppi di fattispecie la cui individuazione in concreto comporta ad esse medesime l'applicazione di una determinata disciplina, né indica istituti di disciplina positiva richiamati al fine della loro applicazione in concreto». ■ Inoltre privilegia l'aspetto dominicale, e non quello dell'utilizzazione, trascurando così gli stessi insegnamenti della Corte costituzionale che, nella sentenza n. 259 del 1996, aveva affermato, seppur in riferimento alla l. n. 36/94, che era stato «accentuato lo spostamento del baricentro del sistema delle acque pubbliche verso il regime di utilizzo, piuttosto che sul regime di proprietà» e che «la pubblicità delle acque ha riguardo al regime dell'uso di un bene diventato limitato». Al riguardo, tuttavia, parte della dottrina ha affermato che la portata della disposizione in esame «non sarebbe intesa a disporre tanto un regime di dominicalità delle acque, quanto piuttosto ad assicurarne, per quelle vie, la tutela della qualità e delle quantità, nonché dei regimi d'uso consentiti in un quadro razionale, sia per il presente che per il futuro» (RAMPULLA, *Il governo e la gestione del ciclo integrato delle acque*, R. g. amb. 09, 263). ■ L'affermazione della demanialità di tutte le acque ha riflessi anche sul regime di appartenenza del fondo su cui le acque scorrono, nel senso, cioè, se ad esso debba intendersi sempre esteso o meno il carattere demaniale dell'acqua, con la possibile conseguenza di uno spostamento della responsabilità e dei costi per la manutenzione dai proprietari privati del fondo su cui l'acqua scorre (secondo la disciplina del codice civile, artt. 915-916) allo Stato. ■ Infine, l'affermazione dell'appartenenza al demanio dello Stato di tutte le acque appare in **contrasto con la disciplina delle Regioni a statuto speciale**, alle quali sono stati trasferiti i beni appartenenti al demanio idrico (come, da ultimo, è avvenuto nel caso della regione Friuli-Venezia Giulia con d. leg. 25 maggio 2001, n. 265). Al riguardo, tuttavia, occorre tener conto dell'art. 176, 2° co., per il quale «Le disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti speciali». ■ Si osserva come, nonostante la scelta della demanialità, si continui, nell'ambito del stesso decreto, a fare riferimento anche alle acque pubbliche (v. artt. 96, co. 4°, 7°, 11°; art. 171, art. 176, 3° co.). ■ L'art. 144, 1° co., nell'affermare la demanialità di tutte le acque, **non riproduce il riferimento anche a quelle raccolte in invasi o cisterne** contenuto nell'art. 1, d.p.r. n. 238/99, che tra l'altro

non risulta tra i provvedimenti espressamente abrogati dall'art. 175 (anche se è plausibile ritenere un'abrogazione implicita). Rimane il fatto che ai sensi dell'art. 96, 4° co., e dell'art. 167, co. 3° e 4°, **la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne** al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici, come già previsto dalla precedente disciplina, è libera e non richiede licenza o concessione. Inoltre, secondo l'art. 167, 5° co., che richiama l'art. 93, r.d. n. 1775/33, il proprietario del fondo ha diritto di estrarre e utilizzare liberamente le acque sotterranee per fini domestici. Infine, l'art. 96, 11° co., riconosce la possibilità di utilizzare liberamente acque superficiali scolanti su suoli o in fossi di canali di proprietà privata. Tali ipotesi rivelano come nonostante la demanialità di tutte le acque sia comunque consentito, seppur in casi molto limitati e a precise condizioni, il libero utilizzo delle medesime.

**III. Le acque come risorsa.** ■ Il 2° co. dell'articolo in esame ripropone il contenuto dell'art. 1, 2° co., l. n. 36/94. **La qualificazione dell'acqua come risorsa e non soltanto come bene** non è una semplice variazione formale o linguistica, ma rappresenta un'importante novità introdotta dalla legge «Galli». Anche se il concetto di risorsa giuridicamente non risulta semplice da definire, esso sottintende un giudizio di valore dell'ordinamento che ne sottolinea la natura «speciale» e complessa. Autorevole dottrina ha sostenuto (PALAZZOLO, voce *Acque pubbliche*, *Enc. D. Agg.* 00, 41) che «la risorsa non è un bene che possa formare oggetto di dominio, ma un apprezzamento concettuale unitario di un insieme qualificato e indeterminato di cose, che singolarmente possono formare oggetto di interesse collettivo, e quindi, pubblico se riferito alla funzione dell'ente pubblico: da questo punto di vista la risorsa appartiene allo Stato, ma le cose ed i beni che concorrono a formarla possono essere oggetto di dominio sia dei privati sia dello Stato». ■ L'assunzione da parte dell'ordinamento dell'acqua come risorsa ha come presupposto che il legislatore «ha riconosciuto l'acqua in termini di un corpo idrico governato da leggi naturali e ritmi di produzione» (JANNARELLI, in *Acqua, agricoltura, ambiente*, Atti del convegno Idrac 02, 159) e come corollario che essa **deve essere innanzitutto e prioritariamente tutelata e conservata, e solo in subordine ne è consentita l'utilizzazione**; non solo, ma ciò deve avvenire in modo che siano salvaguardate le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale. ■ Inoltre, il legislatore dispone che la tutela e l'utilizzazione deve avvenire in base a **criteri di solidarietà**; a tale proposito si è osservato che il termine solidarietà è utilizzato con parsimonia dal legislatore e

compare in ambito costituzionale, all'interno dei principi fondamentali, nell'art. 2, accostato ai diritti inviolabili: ciò a voler sottolineare il superamento di qualunque concezione individualistica in materia di acque (POTOTSCHNIG, *sub art. 1*, in *Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche*, a cura di Pototschnig e Ferrari, 2000, 9-10).

**IV. Disciplina degli usi.** ■ Il 3° co. deriva dall'art. 1, 3° co., l. n. 36/94, con alcune variazioni e novità. Si prevede che la disciplina degli usi – e non più gli usi – delle acque sia **finalizzata alla loro razionalizzazione**, e ciò costituisce una novità, la cui portata e il cui significato non appaiono però semplici da definire; lo scopo è quello di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la flora e la fauna, i processi geomorfologici e gli equilibri idrogeologici. ■ Da notare che, rispetto alla disciplina precedente, il «risparmio» della risorsa è stato sostituito con l'espressione più generica di **evitare gli sprechi**, ed è stato anche aggiunto, tra le finalità, il **riferimento alla piscicoltura**; ma, soprattutto, mentre in precedenza il «risparmio» e il «rinnovo» delle risorse costituivano degli obiettivi intermedi da realizzare per conseguire le più ampie e importanti finalità di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, ecc., adesso diventano essi stessi obiettivi in sé, al pari degli altri menzionati. ■ Il 4° co. corrisponde all'art. 2, 1° co., l. n. 36/94, con una significativa variazione: è stata, infatti, eliminata la chiara e perentoria affermazione secondo la quale l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superfi-

ziale o sotterraneo. Tuttavia, ciò non ha comportato il venire meno del principio che quella disposizione esprimeva, come si desume chiaramente dal fatto che si continua ad affermare nello stesso 4° co. che gli usi diversi dal consumo umano sono comunque consentiti alla (duplice) condizione che la risorsa sia sufficiente e che non ne venga pregiudicata la qualità – con ciò confermando, appunto, **la priorità del consumo umano** –, sia dal fatto che l'art. 167 c. amb. prevede che nei casi di scarsità delle risorse, allorché è necessario provvedere alla regolazione delle derivazioni in atto, **dopo il consumo umano deve essere assicurato il consumo per uso agricolo**, con ciò dando per scontato la priorità del consumo umano.

**V. Acque termali minerali e per uso geotermico.** ■ Il 4° co. ripropone, in sostanza, il contenuto dell'art. 1, 4° co., l. n. 36/94, prevedendo che le acque termali, minerali e per uso geotermico sono disciplinate da norme specifiche – precisando, rispetto alla precedente formulazione – «nel rispetto del riparto delle competenze costituzionalmente determinato». A tale ultimo riguardo, è noto che, in base all'originario testo dell'art. 117 Cost., le «acque minerali e termali» costituivano materia di competenza legislativa (concorrente) delle Regioni a statuto ordinario. ■ La previsione della disposizione in esame non 2 rappresenta affatto una novità ma si inserisce perfettamente nella tradizione, risalente già al r.d. n. 1775/33, che riconosce ad alcuni tipi di acque una specifica disciplina, in relazione alle loro caratteristiche e alle loro modalità di ricerca (ROCELLA, *sub art. 1*, 4° co., in *Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche*, a cura di Pototschnig e Ferrari, 2000, 10).

**145** Equilibrio del bilancio idrico. 1. *L'Autorità di bacino competente definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144.*

2. *Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, l'Autorità di bacino competente adotta, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse.*

3. *Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi o da trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario alla vita negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati.*

SOMMARIO: I. Osservazioni generali. - II. Finalità della norma. - III. Contenuto del bilancio idrico. - IV. Sede delle misure per la pianificazione dell'economia idrica. - V. Minimo deflusso vitale. - VI. Bilancio idrico nazionale.

**I. Osservazioni generali.** ■ La norma in commento, nel **riprendere testualmente** l'abrogato art. 3 della **l. 5 gennaio 1994, n. 36**, è diretta a garantire il razionale e coordinato utilizzo delle risorse idriche nonché la tutela delle stesse imponendo a tal fine all'Autorità di bacino (v. *sub* art. 63) competente (v. *sub* art. 64) alcuni compiti essenziali: la redazione e il relativo aggiornamento del bilancio idrico e l'adozione degli strumenti pianificatori necessari a garantire l'equilibrio di tale bilancio. (MANICA, *sub* art. 145, in LUGARESI - BERTAZZO (a cura di), *Nuovo Codice dell'ambiente* 09, 536). L'Autorità di bacino si deve dunque occupare del coordinamento e dell'armonizzazione dei diversi usi delle acque e, dunque, della gestione ottimale delle risorse idriche, previamente censite, tenendo in considerazione i criteri e le finalità di cui all'art. 144 (RAMAJOLI, *sub* art. 3, in POTOTSCHNING - FERRARI (a cura di), *Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche* 00, 41). Pertanto il bilancio idrico e la relativa operazione di equilibrio dello stesso dovranno essere predisposti nel rispetto dei principi di solidarietà e dello sviluppo sostenibile, mirando ad evitare gli sprechi, a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri ideologici (MANICA, *op. cit.*, 2 536). ■ Il bilancio idrico è costituito da una «parte entrata» (risorse idriche disponibili) e da una «parte uscita» (fabbisogni degli utenti e relativi usi delle acque) (BOTTINO, *Bilancio e risparmio idrico*, in ITALIA (diretta da), *Enciclopedia degli enti locali, Ambiente, inquinamento, responsabilità* 09, 154) e come ogni bilancio, ha un suo **punto di equilibrio**, in questo caso rappresentato da quello tra disponibilità della risorsa esistente e fabbisogni per gli usi plurimi delle acque (URBANI, *R. g. amb.* 97, 843). L'operazione di bilancio idrico è dunque fondamentale per la disciplina del regime delle concessioni (URBANI, *op. cit.*, 844).

**II. Finalità della norma.** ■ Il rinvio all'art. 144 operato dal 1° co. dimostra come finalità del legislatore non sia la sola **disciplina degli usi idrici** bensì anche la **tutela della risorsa idrica** (RAMAJOLI, *op. cit.*, 42). ■ L'intreccio tra considerazioni attinenti alla gestione di risorse economiche e produttive con altre attinenti alla tutela del patrimonio ambientale emerge poi chiaramente nel 3° co. della norma in commento, volto a garantire nella regolazione delle derivazioni il minimo deflusso vitale e gli equilibri degli ecosistemi (LUGARESI, *Le acque pubbliche. Profili dominicali, di tutela e di gestione* 95, 358). ■ Il ruolo del bilancio idrico nella tutela della risorsa

idrica è stato inoltre rafforzato dal d. legisl. 11 maggio 1999, n. 152, all'art. 22 (v. ora art. 95 c. *amb.*), il quale gli attribuisce importanza primaria sulla base del riconoscimento che la tutela quantitativa della risorsa idrica concorre al raggiungimento della tutela qualitativa della stessa. ■ Il rilievo del profilo ambientale della norma in commento è stato affermato dalla **Corte Cost. 09/246**, che – nel riconoscere come **non fondate le questioni di illegittimità** dell'art. in commento (oltre che degli artt. 144 e 146 c. *amb.*), sollevate in riferimento agli artt. 76, 117, 4° co. e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione – ha stabilito che l'art. 145 è riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente perché disciplina l'equilibrio del bilancio idrico, richiamando al 1° co., i criteri e gli obiettivi di tutela di cui al precedente art. 144 (anch'esso attinente alla tutela dell'ambiente oltre che dell'ordinamento civile, in merito v. *sub* art. 144) e prevedendo al 3° co., la necessità di garantire la vita negli alvei sottesi e di non danneggiare gli equilibri degli ecosistemi interessati (v. anche **Corte Cost. 10/142**). ■ 5 Proprio tale combinazione in un'unica sede normativa di principi di salvaguardia ambientale e di efficienza economica, precedentemente emersi nella legislazione di settore e nella giurisprudenza di merito, hanno indotto a considerare l'originaria norma (art. 5, l. n. 36/94) come «cadrine della riforma» adottata dalla l. n. 36/94 (CAPRIA, *La nuova legge quadro sulle acque*, in MALAMAN (a cura di), *La gestione delle risorse idriche* 95, 87; *contra* RAMAJOLI, *op. cit.*, 43ss., secondo cui la norma non costituisce una novità essendo già esistente ancor prima della l. n. 36/94 lo strumentario pianificatorio volto a garantire un equilibrio tra risorse stesse e fabbisogni).

**III. Contenuto del bilancio idrico.** ■ Il contenuto del bilancio idrico è stato dapprima specificato dal **d.p.c.m. 4 marzo 1996** attraverso disposizioni in materia di risorse idriche aventi la natura giuridica di criteri di indirizio amministrativo-gestionale ovvero di direttive e parametri tecnici, in parte già codificati nella prima legge Merli (GIAMPIETRO, *Obiettivi e strumenti di una nuova normativa italiana sulla qualità delle acque*, *G. mer.* 97, 471). Successivamente è intervenuto il **d.m. 28 luglio 2004, n. 15882**, contenente le **linee guida per la predisposizione del bilancio idrico** a norma dell'art. 22 d. legisl. n. 152/99 (v. ora art. 95 c. *amb.*, v. anche art. 121 c. *amb.*), il quale resterà in vigore fino all'approvazione dei decreti di cui ai co. 4° e 5° dell'art. 95 (v. art. 170 c. *amb.*). ■ Tali linee guida dettano i criteri 2 per la predisposizione del bilancio idrico – definito come la «comparazione, nel periodo di tempo considerato, fra le risorse idriche (disponibili o reperibili) in un determinato bacino o sottoba-

cino, superficiale e sotterraneo, al netto delle risorse necessarie alla conservazione degli ecosistemi acquatici ed i fabbisogni per i diversi usi (esistenti o previsti)» – per la valutazione delle risorse idriche, per la conoscenza dei fabbisogni idrici nonché per la determinazione dell'equilibrio del bilancio idrico. Le linee guida si occupano altresì di specificare le modalità per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) (v. *infra* V).

**IV. Sede delle misure per la pianificazione dell'economia idrica.** ■ La sede elettiva per le misure di pianificazione previste dal 2° co. dell'art. in commento è il **piano di tutela** (v. art. 121 c. *amb.*) (RAMAJOLI, *op. cit.*, 51; BAMBILLA - MAESTRONI, *La tutela integrata delle acque: obiettivi di qualità, misure di risanamento e regolamentazione degli usi idrici*, *R. g. amb.* 00, 901), il quale contiene una sintesi della pianificazione del bilancio idrico (v. parte B dell'allegato IV alla parte terza del decreto in commento). L'art. 95 c. *amb.* prevede infatti, al 2° co., che nei piani di tutela sono adottate le misure volte ad assicurare l'equilibrio del bilancio idrico nel rispetto delle priorità stabilite dalla normativa vigente e tenendo conto dei fabbisogni, delle disponibilità, del minimo deflusso vitale, della capacità di ravvenamento della falda e delle destinazioni d'uso della risorsa compatibili con le relative caratteristiche qualitative e quantitative.

**146** Risparmio idrico. **1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, le regioni, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto dei principi della legislazione statale, adotta norme e misure volte a razionalizzare i consumi e eliminare gli sprechi ed in particolare a:**

- migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;**
- prevedere, nella costruzione o sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua sia interni che esterni, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico;**
- realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi, commerciali e produttivi di rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;**
- promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;**
- adottare sistemi di irrigazione ad alta efficienza accompagnati da una loro corretta gestione e dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di canali a pelo libero con reti in pressione;**
- installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano;**

**V. Minimo deflusso vitale.** ■ L'ult. co. della norma in commento sancisce uno dei principi fondamentali dell'utilizzazione delle risorse idriche consistente nel limite della riserva del minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi (URBANI, *op. cit.*, 843). Tale principio, già presente nella l. 18 maggio 1989, n. 183, è stato ripreso dalla successiva normativa in materia di acque (d. legisl. 12 luglio 1993, n. 275, d. legisl. 16 marzo 1999, n. 79, l. n. 152/99) e ora trova anch'esso definizione nell'ambito del **d.m. 28 luglio 2004, n. 15882**. ■ La normativa ministeriale 2 definisce il Deflusso Minimo Vitale (DMV) come la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali e ne stabilisce i criteri per la sua determinazione.

**VI. Bilancio idrico nazionale.** ■ Il d. legisl. **31 marzo 1998, n. 112** si occupa all'art. 88, 1° co., lett. e), di bilancio idrico nazionale, di competenza statale, da redigersi sulla scorta dei bilanci idrici di bacino (CIVITARESE MATTEUCCI, *sub* art. 88, in FALCON (a cura di), *Lo Stato autonomista* 98). Si ritiene che tale bilancio abbia una funzione conoscitiva, anziché di amministrazione attiva, essendo una sintesi dei vari bilanci idrici redatti su scala di bacino idrografico (RAMAJOLI, *op. cit.*, 56).

g) realizzare nei nuovi insediamenti, quando economicamente e tecnicamente conveniente anche in relazione ai recapiti finali, sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane e per le acque reflue e di prima pioggia;

h) individuare aree di ricarica delle falde ed adottare misure di protezione e gestione atte a garantire un processo di ricarica quantitativamente e qualitativamente idoneo.

2. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, devono prevedere reti duali al fine di rendere possibili appropriate utilizzazioni di acque anche non potabili. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla previsione, nel progetto, dell'installazione di coniatori per ogni singola unità abitativa, nonché del collegamento a reti duali, ove già disponibili.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) adotta un regolamento per la definizione dei criteri e dei metodi in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed all'Autorità d'ambito competente i risultati delle rilevazioni eseguite con i predetti metodi.

**SOMMARIO:** I. Osservazioni generali. - II. I risparmio idrico. - III. Finalità delle norme e misure per il risparmio idrico. - IV. Gli strumenti urbanistici e il risparmio idrico. - V. La valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature.

**I. Osservazioni generali.** ■ La norma in commento recepisce, aggiornandolo ed integrandolo in alcune parti, l'abrogato art. 5 della l. 5 gennaio 1994, n. 36, come modificato dall'art. 25 del d. legis. 11 maggio 1999, n. 152. ■ In applicazione del principio di razionalità dell'utilizzo della risorsa idrica, che conforma l'intera disciplina della gestione della stessa (v. art. 144, 2° co., c. amb.), la norma si occupa degli sperperi compiuti dagli utilizzatori e dello stato di funzionamento degli impianti nell'ottica della razionalizzazione dei consumi e della eliminazione delle perdite (RAMAJOLI, *sub art.* 5, in POTOTSCHNING - FERRARI (a cura di), *Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche* 00, 73) e quindi ai fini del conseguimento del risparmio idrico.

**II. Il risparmio idrico.** ■ Nonostante l'importante livello di piovosità presente nel nostro Paese, notevoli e noti sono i problemi idrici, la cui causa principale si rinviene nella «inadeguatezza e nell'inefficienza delle infrastrutture di adduzione e conduzione delle risorse idriche», a cui devono aggiungersi, quali ulteriori cause, gli sprechi compiuti dagli utilizzatori nonché la mancanza di idonei strumenti per il recupero e il riutilizzo delle acque anche per finalità differenti da quelle originarie (DALLARI, *sub art.* 146, in LUGARESÌ - BERTAZZO (a cura di), *Nuovo Codice dell'ambiente* 09, 540). È proprio in quest'ottica che si ritiene che il risparmio idrico debba costi-

tuire, da un lato, uno degli obiettivi centrali delle politiche nazionali per la tutela dell'ambiente (DALLARI, *op. cit.*, 540) e, dall'altro, un obiettivo vincolante per tutti gli operatori, sia pubblici che privati, nonché per la generalità degli utenti (DALLARI, *op. cit.*, 540; MARIOTTI - IANNANTUONI, *La difesa del suolo e la lotta alla desertificazione, la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche*, in MARIOTTI - IANNANTUONI (di), *Il nuovo diritto ambientale* 11, 245). ■ L'importanza del risparmio idrico sotto il profilo ambientale emerge anche dalla sent. Corte Cost. 09/246 che nel riconoscere come non fondate le questioni di illegittimità anche dell'art. in commento (oltre che degli artt. 144 e 145), sollevate in riferimento agli artt. 76, 117, 4° co. e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, ha affermato che l'art. 146 disciplina specificamente una materia senza dubbio riconducibile alla tutela dell'ambiente, quale il risparmio della risorsa idrica, con ciò escludendo una possibile competenza regionale (v. anche Corte Cost. 10/142). ■ Oltre la norma in commento, 3 del risparmio idrico si occupa anche l'art. 98 c. amb., previsto nell'ambito della disciplina generale sulla tutela quantitativa delle risorse idriche. Mentre l'art. 146 attribuisce, in via generale, alle regioni il compito di adottare, nel rispetto dei principi della legislazione statale, norme e misure finalizzate al risparmio idrico, l'art. 98 prevede innanzitutto un obbligo generale di ri-

sparmio idrico a carico di tutti coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica; prevede poi un obbligo specifico rivolto alle regioni, le quali, previo parere delle Autorità di bacino, sono tenute ad adottare norme sul risparmio idrico in agricoltura. ■ L'aver dedicato due disposizioni al risparmio idrico (peraltro aventi la stessa rubrica) evidenzia, da un lato, la centralità di tale obiettivo ma, dall'altro lato, lo scarso coordinamento delle disposizioni dedicate alle risorse idriche (v. *sub art.* 98, *ivi*; MANICA, *sub art.* 98, in LUGARESÌ - BERTAZZO (a cura di), *Nuovo Codice dell'ambiente*, *cit.*, 378). ■ È stato comunque osservato che la disciplina contenuta nell'art. 98, 2° co., presenta proprie specificità rispetto a quella contenuta nella norma in commento (v. *sub art.* 98, *ivi*; MANICA, *op. cit.*, 378). A differenza dell'art. 146, l'art. 98, 2° co., richiede per la predisposizione delle misure di risparmio idrico in agricoltura l'apporto consultivo delle Autorità di bacino. La lettura combinata delle due disposizioni consente di ritenere che tale apporto dovrà necessariamente essere acquisito dalle regioni in sede di adozione delle norme sul risparmio idrico in agricoltura, mentre potrà essere pretermesso nel caso di adozione delle norme e misure finalizzate alla raggiungimento delle peculiari finalità di cui alle lett. d) ed e) dell'art. in commento (v. *sub art.* 98, *ivi*; MANICA, *op. cit.*, 378).

**III. Finalità delle norme e misure per il risparmio idrico.** ■ Come anticipato, il perseguimento dell'obiettivo del risparmio idrico è affidato alle regioni. ■ L'adozione di norme e misure regionali in materia di risparmio idrico è subordinato dalla norma - in maniera innovativa rispetto alla originaria formulazione dell'art. 5 l. n. 36/94 - alla consultazione dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. Vista la soppressione di tale Autorità ad opera dell'art. 1, 5° co., d. legis. 9 novembre 2006, n. 284, deve ritenersi presumibilmente che tale compito consultivo spetti oggi all'Autorità per l'energia elettrica e il gas alla quale, in virtù del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», art. 21 «Soppressione enti e organismi» (decreto convertito con modificazioni con l. 22 dicembre 2011, n. 214), sono state trasferite le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici spettanti all'Autorità nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (soppressa dal medesimo d.l.), cui, con il d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con l. 12 luglio 2011, n. 106, erano state attribuite le funzioni già spettanti alla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CO.N.VI.R.I.), la quale, a sua

volta, con l. 24 giugno 2009, n. 77, si è sostituita al Comitato per la vigilanza sulle risorse idriche (CO.VI.R.I.), che ha inizialmente svolto le funzioni della soppressa Agenzia di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti. ■ L'adozione di norme e misure regionali in materia di risparmio idrico deve avvenire entro un anno dalla entrata in vigore della parte terza del presente decreto. La fissazione di tale termine - assente nell'art. 5 l. n. 36/94 - lascia presumere che intento del legislatore sia stato quello di assicurarsi l'adozione delle misure in oggetto in un congruo lasso di tempo, in modo da superare l'inerzia del legislatore regionale. ■ Ai fini del risparmio idrico possono essere adottate sia norme che misure, termine questo generico che sta ad indicare che «le regioni possono impiegare a seconda delle necessità obiettive, sia strumenti di mero indirizzo sia atti amministrativi generali e speciali che atti pianificatori» (RAMPULLA, *Il governo e la gestione del ciclo integrato delle acque*, R. g. amb. 09, 256-257). ■ Nell'ambito del più generale obiettivo della razionalizzazione dei consumi e della eliminazione degli sprechi la norma individua alcune finalità prioritarie, ma non esclusive, come evincibile dal tenore letterale della disposizione (DALLARI, *op. cit.*, 541). ■ L'elencazione esemplificativa delle finalità riprende in parte quelle precedentemente indicate dall'art. 5, così come modificato dal d. legis. n. 152/99, integralmente - come per le lett. a), c), d), f) - o con una lieve modifica - come per la lett. g), relativamente alla previsione dei sistemi di collettamento anche per le acque di prima pioggia - ed in parte ne introduce delle nuove (lett. b, e, h). ■ Le soluzioni individuate dal legislatore statale sono principalmente dirette a far fronte alle tre principali cause dei problemi idrici del nostro paese: perdite dovute all'inadeguatezza delle infrastrutture; insufficiente rinnovo e riutilizzo delle acque; utilizzo non responsabile delle risorse idriche da parte degli utenti (DALLARI, *op. cit.*, 541). ■ Le lett. a) e b) si occupano sostanzialmente della prevenzione delle perdite da conseguirsi attraverso il miglioramento della manutenzione delle reti di adduzione di distribuzione di acque a qualsiasi uso destinate e, ora, anche attraverso la previsione dell'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi di protezione delle condotte di materiale metallico, come puntualmente richiesto dalla l. delega 15 dicembre 2004, n. 308, art. 1, 9° co., lett. b). ■ Le previsioni di cui alle lett. c) e g) mirano invece a favorire il rinnovo e il riutilizzo delle acque, promuovendo la selezione della risorsa idrica (acque di falda, piovane, reflue) in funzione dei singoli usi (consumo umano, industriale, agricolo) cui la medesima è destinata

(BOTTINO, *Bilancio e risparmio idrico*, in ITALIA (diretto da), *Enciclopedia degli enti locali, Ambiente, inquinamento, responsabilità* 09, 156) e superando così la prassi dell'utilizzo di acqua potabile anche per impieghi che non necessitano, per loro natura, di acqua depurata (RAMAJOLI, *op. cit.*, 74). ■ Infine, le lett. **d)**, **e)**, **f)** intendono sollecitare un **utilizzo più cosciente e responsabile delle risorse idriche** da parte degli utenti, in tale direzione si pone l'obbligatorietà (TAR Lombardia n. 1847/03) della installazione di contatori in ogni singola unità abitativa e di contatori differenziati per le altre attività svolte in ambito urbano, che, attraverso un controllo più minuzioso e capillare, intende responsabilizzare l'uso della risorsa idrica (RAMAJOLI, *op. cit.*, 74).

**IV. Gli strumenti urbanistici e il risparmio idrico.** ■ Il 2° co. della norma in commento nel riprendere testualmente il 2° co. dell'art. 5 l. n. 36/94, come modificato dal d. legisl. n. 152/99 - salvo la necessaria sostituzione della locuzione «concessione edilizia» con «permesso di costruire» - conferma l'importanza della **connessione tra governo del territorio e tutela della risorsa idrica** (RAMAJOLI, *op. cit.*, 77; COLUCCI - RAMPULLA, *Metodologie per il collegamento della tutela delle acque col governo del territorio*, Reg. 75, 1ss.). ■ Il 2° co. incide sia sulla pianificazione, disponendo che gli strumenti urbanistici - tanto generali, quanto attuativi (BOTTINO, *op. cit.*, 156) - devono prevedere reti idriche duali, sia sulle condizioni di rilascio del permesso di costruire che viene subordinato alla previsione nel progetto dell'installazione di contatori per ogni singola unità abitativa e del collegamento a reti duali, qualora disponibili. ■ Con l'espressione **rete duale** si intende un sistema idraulico costituito da due reti idriche (di captazione, adduzione, fognatura e depurazione) capace di distinguere le acque destinate al consumo umano da quelle destinate ad altro consumo (anche) non potabile, permettendo così il recupero delle acque per il loro riuso (ad esempio per lo scarico igienico) (BOTTINO, *op. cit.*, 156; MARIOTTI - IANNANTUONI, *op. cit.*, 250).

**V. La valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature.** ■ La realizzazione del risparmio idrico dipende anche dall'idoneità degli strumenti di verifica e controllo delle perdite degli acquedotti e delle fognature, per rispondere a tale esigenza, assicurando altresì un raffronto tra i risultati emersi nelle diverse realtà regionali e locali (DALLARI, *op. cit.*, 541), l'ult. co. della norma in commento dà incarico al Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare (giusta il disposto dell'art. 1 del d.l. n. 181/06 conv. l. n. 233/06) - con il coinvolgimento dell'**Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale** (ISPRA) in luogo del Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'APAT previsto dalla norma in ragione della fusione dell'APAT nell'ISPRA (v. l. n. 133/08 di conversione, con modificazioni, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112) e il coinvolgimento dell'Autorità nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua (v. *supra* III) - di adottare un **nuovo regolamento** per la definizione di criteri e metodi per la valutazione delle perdite il quale sostituirà il precedente **d.m. 8 gennaio 1997, n. 99** adottato in base all'art. 5 l. n. 36/94, che resterà in vigore fino all'emanazione del nuovo regolamento (v. art. 170 c. amb.). ■ Infine, si conferma l'**attività informativa** periodica spettante ai soggetti gestori dei servizi idrici circa le rilevazioni eseguite con i metodi indicati nel decreto di cui sopra. Destinatari di tali informazioni devono ritenersi oggi l'Autorità nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, in luogo della soppressa Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (v. *supra* III) e le istituzioni individuate dalle regioni alle quali sono state assegnate le funzioni delle Autorità d'ambito a seguito della loro soppressione ad opera del co. 186-bis dell'art. 2 della l. 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto con l. 26 marzo 2010, n. 42, a far data dal 31 dicembre 2011 (termine questo stabilito dal d.p.c.m. 25 marzo 2011, che ha prorogato il termine - 31 marzo 2011 - precedentemente stabilito dal d.l. 29 dicembre 2010, n. 225 che a sua volta aveva prorogato l'originario termine fissato dalla l. n. 191/09 - 1 gennaio 2011).

## TITOLO II

## SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**147** Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato. *1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.*

*2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:*

a) *unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;*

b) *unitarietà della gestione e, comunque, superamento della frammentazione verticale delle gestioni;*

c) *adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.*

*3. Le regioni, sentite le province, stabiliscono norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per la funzionalità degli impianti di pretrattamento e per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.*

**SOMMARIO:** I. L'organizzazione del servizio idrico. - II. Ambito territoriale ottimale. - III. Delimitazione degli ambiti territoriali: i principi. - IV. Ulteriori competenze regionali. - V. Giurisdizione.

**1 I. L'organizzazione del servizio idrico.** ■ Ai sensi dell'art. 141, 2° co., del codice in commento il servizio idrico integrato è **l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua** ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue (RAMPULLA, *Il governo e la gestione del ciclo integrato delle acque*, in R. g. amb. 09, 255ss.). Il servizio idrico integrato è stato oggetto negli ultimi vent'anni di molteplici trasformazioni: a partire dalla l. 8 giugno 1990, n. 142 che ha ridisegnato, in termini generali, la disciplina dei servizi pubblici locali, con specifico riguardo alle forme di gestione, si sono succedute nel corso degli anni svariate norme che hanno progressivamente trasformato la disciplina del servizio idrico integrato, segno indiscutibile della complessità politico-amministrativa sottostante il processo regolatorio della materia *de qua* (ex multis v. LOVISETTI, *I servizi idrici. Distribuzione, raccolta e depurazione delle acque* 97; BOTTINO, *I servizi idrici* 02; FIORITTO, *I servizi idrici*, in CASSESE, *Trat. dir. amm.* 03, vol. III, 2520ss.; CAIA, *Organizzazione territoriale e gestione del servizio idrico integrato*, in *Nuova rass. legisl. dottr. e giur.* 96, 747ss.). La potabilità dell'acqua, e così la sua qualità, si è imposto come tema oggetto di regolamentazioni specifiche in

tempi piuttosto recenti se si considera l'importanza vitale che riveste l'acqua come bene in fungibile per gli organismi viventi. L'assemblea generale dell'ONU ha, da ultimo, dichiarato il diritto dell'acqua potabile e sicura un diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. Il diritto all'acqua come diritto naturale scaturisce poi da un contesto ecologico dell'esistenza umana, rappresentando un vero e proprio dono della natura del quale, a prescindere da ogni ulteriore considerazione concernente i meri profili di gestione del servizio idrico integrato, sono titolari tutti i membri dell'umanità. ■ È con la **legge Galli**, l. 5 gennaio 1994, n. 36, (POTOTSCHING - FERRARI (a cura di), *Commentario alle disposizioni in materia di risorse idriche*. L. 5 gennaio 1994, n. 36 e 37, 02) che il **servizio idrico riceve una disciplina di settore organica** incentrata su alcuni principi cardine che ancora oggi governano in gran parte il sistema: **l'integrazione delle varie fasi del ciclo delle acque** mediante l'introduzione della nozione unitaria di servizio idrico integrato e **la riduzione del numero delle gestioni** realizzata attraverso la creazione di un nuovo livello amministrativo (i.e. l'ambito territoriale ottimale) quale riferimento territoriale per la gestione del servi-